



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...);”*
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.37 del 18/03/2024 con la quale è stato approvato il *Regolamento della Scuola Superiore Meridionale per i “visiting professors”, i “visiting researchers” ed i “visiting fellows”*;

DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento della Scuola Superiore Meridionale per i “visiting professors”, i “visiting researchers” ed i “visiting fellows”*.
Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile
della Scuola Superiore Meridionale
Prof. Arturo De Vivo
firmato digitalmente



**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE
PER I “VISITING PROFESSORS” , I “VISITING
RESEARCHERS” ED I “VISITING FELLOWS”**

Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n.37 del 18/03/2024

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	pag. 3
Articolo 2 – Procedura di attribuzione/riconoscimento del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow	pag. 3
Articolo 3 – Finanziamento	pag. 4
Articolo 4 – Criteri di valutazione del profilo scientifico del Visiting Professor/dei Visiting Researcher/Visiting Fellow	pag. 4
Articolo 5 – Diritti ed obblighi del Visiting	pag. 4
Articolo 6 - Pubblicità e Anagrafe dei Visiting	pag. 4
Articolo 7 - Norme transitorie e finali	pag. 4

Art. 1- Oggetto-

1. Il presente Regolamento disciplina la selezione, il conferimento del titolo di Visiting Professor (in prosieguo: VP) e di Visiting Researcher (in prosieguo: VR), l'eventuale finanziamento e la permanenza presso la Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo: anche SSM), di professori e ricercatori appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca e di alta formazione non italiane che svolgano la propria attività presso l'Ateneo, per un minimo di tre mesi.

2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, e la selezione e il conferimento del titolo di Visiting Fellow (di seguito VF) a studiosi appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca e di alta formazione non italiane, chiamati a collaborare con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, per un minimo di 15 giorni ed un massimo di 3 mesi.

3. Ai fini del presente regolamento i professori e ricercatori in visita verranno denominati come segue:

a) VISITING PROFESSOR (VP): professore (ordinario o associato), ricercatore o studioso di alta qualificazione, afferente ad una università o ad un centro di ricerca o di alta formazione con sede fuori dall'Italia, invitato da una struttura accademica della Scuola oppure da uno o più Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca a svolgere un'attività didattica ordinaria o di dottorato, eventualmente congiuntamente ad attività di ricerca, non inferiore alle 20 ore, nell'ambito di un Corso ordinario o di un corso di Dottorato della Scuola, per un periodo minimo di tre mesi;

b) VISITING RESEARCHER (VR): professore (ordinario o associato), ricercatore o studioso di alta qualificazione, afferente ad una università o ad un centro di ricerca o di alta formazione con sede fuori dall'Italia, che viene invitato da una struttura accademica della Scuola oppure da uno o più Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca a svolgere la propria attività di ricerca nell'ambito rispettivamente della struttura accademica proponente oppure nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca della SSM, per un periodo minimo di tre mesi;

c) VISITING FELLOW (VF): professore (ordinario o associato), ricercatore o studioso di alta qualificazione, afferente ad una università o centro di ricerca o di alta formazione con sede fuori dall'Italia invitato da una struttura accademica della Scuola oppure da uno o più Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca a collaborare nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca della Scuola, per un minimo di 15 giorni ed un massimo di tre mesi.

Art. 2- Procedura di attribuzione/riconoscimento del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow

1. L'accoglienza dei Visiting Professors, dei Visiting Researchers e dei Visiting Fellows avviene alternativamente:

- a. sulla base di accordi internazionali specifici stipulati con le istituzioni universitarie, di ricerca e/o di alta formazione;
- b. su richiesta della struttura accademica della SSM interessata;
- c. su richiesta di un Coordinatore dei Corsi di dottorato di ricerca (in seguito: proponente),

ed in ogni caso sulla base della valutazione del profilo scientifico del candidato. In seguito alla valutazione del candidato, il Consiglio di Struttura Accademica della Scuola competente propone, a seconda dei casi e con apposita delibera, il conferimento del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher o Visiting Fellow al professore, ricercatore o studioso in visita, individuando contestualmente il docente di contatto della SSM. Il Senato Accademico autorizza la proposta.

2. Ai fini delle determinazioni del Senato Accademico, la struttura accademica proponente, oltre a fornire gli esiti della valutazione del candidato, deve fornire:

- a) i dati anagrafici ed il curriculum vitae del VP/VR/VF proposto;
- b) la denominazione dell'istituzione di appartenenza;
- c) gli estremi dell'eventuale accordo internazionale in base al quale è stata promossa la mobilità;
- d) il nominativo del docente della Scuola Superiore Meridionale di contatto;

- e) la definizione del periodo di permanenza presso la Scuola con l'indicazione delle date di inizio e fine attività;
- f) la tipologia (lezioni, seminari, ricerca) dell'attività da svolgere con una breve descrizione del programma concordato che si intende seguire;
- g) l'importo da destinare all'accoglienza del VP/VR/VF nell'ambito di quanto stabilito ai sensi del successivo art. 3;

3. Il competente ufficio della SSM, verificati gli atti, provvederà alla predisposizione del Decreto Rettorale con il quale viene conferito il titolo di VP/VR/VF. Lo status relativo è riconosciuto per l'intera durata dell'attività da svolgere nella Scuola. Il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto delle norme vigenti per l'ingresso in Italia di cittadini di paesi non facenti parte dell'Unione Europea, laddove applicabili.

Art. 3- Finanziamento

1. Ai Visiting Professors, ai Visiting Researchers ed ai Visiting Fellows può essere attribuito un rimborso spese o una retribuzione:

- a. secondo le disposizioni previste nello specifico accordo quando l'accoglienza è richiesta ai sensi dell'art 2, comma 1, lett a);
- b. a valere su specifici stanziamenti di bilancio quando l'accoglienza è richiesta ai sensi dell'art 2, comma 1, lett b);
- c. a valere sugli stanziamenti attribuiti annualmente a favore di ciascun Corso di Dottorato di ricerca quando l'accoglienza è richiesta ai sensi dell'art 2, comma 1, lett c).

Art. 4 – Criteri di valutazione del profilo scientifico del Visiting Professor/dei Visiting Researcher/Visiting Fellow

1. Il conferimento del titolo di Visiting Professor/ Visiting Researcher/Visiting Fellow è proposto ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), b) e c) in ragione:

- della caratura internazionale del VP/VR/VF proposto, accertata sulla base del curriculum, delle pubblicazioni e di analoghi inviti precedenti in altre qualificate istituzioni universitarie diverse da quella di appartenenza, nonché di altri riconoscimenti eventualmente desumibili dal CV;
- della documentata partecipazione del Visiting a progetti ed attività di ricerca condotta assieme a docenti della Scuola;
- dell'interdisciplinarietà, con eventuale coinvolgimento di più corsi di dottorato di ricerca;
- dell'eventuale svolgimento di attività didattica a copertura di un insegnamento presente nell'offerta formativa di una Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale.

Art. 5 – Diritti ed obblighi del Visiting

1. Al Visiting Professor/ Visiting Researcher/Visiting Fellow è richiesto di:

- rispettare il programma delle attività didattiche o di ricerca concordate con il referente della Scuola;
- attenersi a tutte le disposizioni interne della Scuola, comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei posti di lavoro e il Codice Etico;
- redigere, al termine del soggiorno e di concerto con il docente di riferimento, una relazione sulle attività svolte da trasmettere al Rettore presso l'Ufficio competente. Nel caso di svolgimento di attività didattiche, la relazione dovrà essere corredata da registro delle lezioni svolte;
- essere in possesso del codice fiscale italiano;

- dimostrare di possedere una copertura assicurativa sanitaria, per responsabilità civile ed infortuni (le spese per la copertura assicurativa sanitaria sono a carico dello stesso Visiting Professor).

Art. 6 - Pubblicità e Anagrafe dei Visiting

1. Della presenza e dell'attività nella Scuola dei Visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web della Scuola, anche in funzione del ricevimento degli studenti e del contatto con la comunità accademica. Ai fini conoscitivi e valutativi è costituita nella Scuola un'anagrafe dei Visiting contenente tutte le informazioni ed i risultati delle attività svolte.

Art. 7 - Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 1 dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del decreto-legge n.22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020) le funzioni e i compiti degli organi riportati nel presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore. In attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, la sottoscrizione degli atti relativi all'attuazione delle attività ivi individuate ed ogni altra specifica ulteriore attività disposta su mandato del Comitato Ordinatore, ivi compresa l'assunzione di provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica di quest'ultimo, sono assunte con provvedimento del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Pertanto, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, fino alla costituzione degli organi richiamati nel presente regolamento, gli atti demandati agli organi collegiali sono assunti dal Comitato Ordinatore e gli atti ed i provvedimenti emanati da organi monocratici sono assunti dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo on line della Scuola e sul sito web della Scuola.